

- (a) non ha indicato in quale modo la rivelazione dei nomi delle delegazioni potrebbe pregiudichere seriamente il processo decisionale dell'istituzione;
- (b) non ha dimostrato il rischio che le delegazioni non presenterebbero più opinioni scritte né perché ciò pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione; e in quanto
- (c) non ha tenuto in considerazione il prevalente interesse pubblico alla rivelazione dell'identità delle delegazioni nazionali.

In secondo luogo la ricorrente afferma che il Consiglio è venuto meno all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 253 CE e dagli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 giugno 2009 — Nikolaou/Corte dei conti

(Causa T-241/09)

(2009/C 205/76)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kalliopi Nikolaou (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Corte dei conti

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la Corte dei conti a risarcire il danno morale subito dalla sig.ra Nikolaou con i seguenti mezzi:
 - procedendo ad una comunicazione ufficiale, in collaborazione con la sig.ra Nikolaou per quanto riguarda il contenuto della medesima — da notificarsi anche a quest'ultima — a tutte le autorità comunitarie, e in particolare, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, e alle istituzioni e agli organismi comunitari rimanenti, relativa al proscioglimento della sig.ra Nikolaou dalle accuse a suo carico;
 - procedendo a pubblicazioni ufficiali sui medesimi giornali del Lussemburgo, della Germania, della Grecia, della Francia, della Spagna, del Belgio, che avevano pubblicato i commenti negativi sulla sig.ra Nikolaou, fonte dei quali era la Corte dei conti, nonché sulla «European Voice», in

relazione al proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico.

- in subordine, condannare la Corte dei conti, qualora non provveda alla riabilitazione dell'immagine pubblica della sig.ra Nikolaou con i mezzi di cui sopra, a versare a quest'ultima, come risarcimento pecuniario per riparare al danno morale, l'importo di centomila euro (EUR 100 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo, importo che la medesima sig.ra Nikolaou si impegna ad utilizzare per effettuare le pubblicazioni e comunicazioni di cui sopra,
- condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno morale da ella subito a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi, l'importo di quarantamila euro (EUR 40 000), oltre agli interessi a decorrere dalla notifica alla medesima istituzione della «Request for compensation» del 14.4.2009 fino al saldo,
- condannare la Corte dei conti a versare alla sig.ra Nikolaou, come risarcimento pecuniario del danno materiale subito da quest'ultima a causa dei procedimenti svoltisi dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e, in particolare, dinanzi al «Juge d'instruction» e al «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», l'importo di cinquantasettemila settecentosettantuno euro e quaranta centesimi (EUR 57 771,40) per gli onorari dell'avv. Maître Hoss per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra, e l'importo di quattromila euro (EUR 4 000), per le spese di viaggio in Lussemburgo per la rappresentanza nei giudizi di cui sopra e, in particolare, l'importo di millecinquecento euro (EUR 1 500) per la rappresentanza in giudizio dinanzi al «Juge d'instruction» e EUR 2 500 dinanzi al «Tribunal d'arrondissement de Luxembourg», oltre ad interessi a decorrere dalla notifica alla Corte dei conti della «Request for compensation» del 14.4.2009, fino al saldo
- condannare la Corte dei conti alle spese processuali della sig.ra Nikolaou nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente tanto disposizioni specifiche che conferiscono diritti ai singoli quanto diritti fondamentali che quest'ultima è tenuta a rispettare nell'esercizio delle sue competenze.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Corte dei conti ha violato manifestamente l'art. 4 del regolamento n. 45/2001 (¹), l'art. 2, della decisione della Corte dei conti n. 99/50 e il dovere di sollecitudine poiché ha consentito la divulgazione a terzi di accuse nei confronti della sig.ra Nikolaou prima dell'esito di una qualsiasi indagine ufficiale. La Corte dei conti non ha intrapreso alcuna iniziativa, secondo la ricorrente, per impedire tale divulgazione né, peraltro, si è curata, in un qualsiasi momento successivo, di rivedere le accuse e di ritirarle, provocando pertanto alla ricorrente rilevanti danni morali.

In secondo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente gli artt. 2 e 4 della sua decisione n. 99/50, i diritti della difesa della ricorrente e il principio di imparzialità nello svolgimento delle indagini, combinato con il principio di buona amministrazione, durante lo svolgimento delle indagini preliminari nei confronti della ricorrente. Tale comportamento ha provocato alla ricorrente danni morali, ma anche rilevanti danni materiali, poiché, in base agli elementi d'indagine, la ricorrente è stata rinviata a giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e ha sostenuto spese elevate.

In terzo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione poiché non ha fornito alle autorità giudiziarie lussemburghesi elementi che erano a sua disposizione e che erano di enorme importanza per il proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico. La ricorrente fa valere, poi, che tali elementi riguardavano la questione dei congedi del personale della Corte dei conti e che, se fossero stati forniti da quest'ultimo, avrebbero evitato il suo rinvio dinanzi al giudice istruttore e al giudice penale lussemburghese e avrebbero condotto alla riabilitazione del suo onore e della sua reputazione.

In quarto luogo, secondo la ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il principio di imparzialità e di buona amministrazione nel giudicare in merito al rinvio della ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria. Tale comportamento ha provocato danni morali ancora maggiori alla ricorrente.

In quinto luogo, secondo quanto asserito dalla ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine, avendo omesso di adottare una decisione ufficiale di proscioglimento della ricorrente e di riabilitare l'onore della sig.ra Nikolaou dopo la sua assoluzione. Tale omissione ha causato la persistenza di dubbi in relazione all'innocenza della sig.ra Nikolaou e danni morali ulteriori a quest'ultima.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1)

Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Schröder/UAMI — Hansson (Lemon Symphony).

(Causa T-242/09)

(2009/C 205/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter e W.-A. Schmidt. Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali in questione: Lemon Symphony

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: Jørn Hansson

Decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego della dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali per Lemon Symphony ai sensi dell'art. 20, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 2100/94 (¹)

Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso: il ricorrente

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'art. 76 del regolamento (CE) n. 2100/94 e di tutti i principi generali riconosciuti nell'ambito delle regole processuali di cui all'art. 81 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso non ha chiarito a sufficienza le circostanze fattuali che dovevano essere esaminate nell'ambito della decisione impugnata;
- violazione dell'art. 20, n. 1, lett. a) e dell'art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso ha evidentemente errato nel ritenere che il ricorrente non avesse dimostrato che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 20 n. 1, lett. a), disconoscendo in tal modo la portata normativa di dette disposizioni;
- violazione dell'art. 75 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe basato la sua decisione su motivi in merito ai quali il ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione prima dell'adozione della decisione stessa;
- violazione dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1239/95 (²), in quanto nel corso dell'udienza non sarebbe stato redatto un verbale corretto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).